

## Se il vino è “facilmente digeribile”, l’ indicazione è salutistica

La terza sezione della Corte di Giustizia europea, nei mesi scorsi, ha emesso un’ interessante pronuncia in tema di etichettatura di prodotti alimentari ed in particolare del vino.

Una cooperativa di viticoltori tedeschi della Renania-Palatinato commercializzava vini di due specifici vitigni, accompagnandoli dall’ indicazione “Edition Mild” e dalla menzione “lieve acidità”. Sull’ etichetta si leggeva “grazie al nostro speciale processo protettivo ‘LO3’ di decodificazione biologica [...] diventa gradevole al palato”. Sul collarino delle bottiglie, poi, compariva la dicitura “Edizione leggera, facilmente digeribile”. Nel listino dei prezzi il vino veniva designato con l’ espressione “Edizione leggera – lieve acidità – facilmente digeribile”.

L’ autorità incaricata di controllare la commercializzazione delle bevande alcoliche nel Land Renania-Palatinato contestava l’ uso della dicitura “facilmente digeribile”, perché si sarebbe trattato di un’ indicazione “sulla salute”.

La Corte di Giustizia (sentenza del 6 settembre 2012, nella causa C-544/10) ha precisato che la nozione di “indicazioni sulla salute” comprende tanto un rapporto che implichi un miglioramento dello stato della salute, quanto un rapporto che implichi l’ assenza o la riduzione degli effetti nocivi per la stessa. Inoltre, un richiamo ad un vantaggio nutrizionale o fisiologico influenza la quantità complessiva delle sostanze alle quali esso si riferisce. Si deve, quindi, tenere in considerazione sia gli effetti temporanei e passeggeri dell’ assunzione, sia quelli cumulativi derivanti dal consumo ripetuto e di lunga durata.

L’ indicazione che quel vino sarebbe “facilmente digeribile”, sottintende che il sistema digerente non ne soffre o soffre poco e che lo stato di quel sistema rimanga relativamente sano e intatto, anche a seguito di un consumo ripetuto. Quindi, l’ indicazione controversa potrebbe suggerire un effetto fisiologico benefico duraturo, consistente nella preservazione del buono stato del sistema digerente, contrariamente a quanto avviene per altri vini, dei quali si presume che, a seguito del loro consumo cumulativo, provochino effetti duraturi negativi per l’ apparato digerente e per la salute.

L’ indicazione “facilmente digeribile”, accompagnata dalla menzione del contenuto ridotto di sostanze considerate negative da un grande numero di consumatori, pertanto, costituisce sicuramente un’ “indicazione sulla salute”.

La Corte ha poi ricordato che, tenendo in considerazione i rischi di dipendenza e di abuso e gli effetti nocivi complessivi legati al consumo di alcool, le bevande alcoliche rappresentano una categoria speciale di alimenti, soggetta ad una regolamentazione particolarmente restrittiva.

Ritornando alla dicitura in contestazione, anche se fosse considerata veritiera nella parte in cui si riferisce al ridotto tenore di acidità, sarebbe comunque incompleta, perché tacerebbe sul fatto che, indipendentemente dal decorso della digestione, non sono né esclusi, né limitati i pericoli connessi con il consumo di bevande alcoliche. Le indicazioni del tipo di quella in esame sono considerate ambigue ed ingannevoli se si riferiscono ad una bevanda alcolica. Mettere in rilievo la facile digeribilità finisce per incoraggiare il consumo del vino e, quindi, accrescere i rischi inerenti ad un consumo non moderato. E’ perciò necessario garantire un elevato livello di tutela del consumatore attraverso il divieto assoluto di un’ indicazione come quella contestata.

*Fiammetta Malagoli*